
Comune di Cavriglia
Comune di Loro Ciuffenna

BANDO DI CONCORSO

indetto ai sensi della LRT n. 02/2019 e ss.mm.ii. e del vigente Regolamento dei Comuni del LODE di Arezzo per formare la graduatoria degli aspiranti assegnatari di alloggi ERP periodicamente disponibili nel Comune di Cavriglia e nel Comune di Loro Ciuffenna.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ERP DEL COMUNE DI CAVRIGLIA
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ERP DEL COMUNE DI LORO CIUFFENNA

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 2 del 02/01/2019 e ss.mm.ii. ;

VISTA la Convenzione tra il Comune di Cavriglia e il Comune di Loro Ciuffenna, per l'emanazione in forma Associata del Bando di Concorso Pubblico per l'assegnazione di Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) e per la successiva predisposizione di due graduatorie disgiunte, ciascuna per il proprio territorio comunale, approvata dal Comune di Cavriglia con deliberazione del C.C. n. 30 del 27/11/2020 e dal Comune di Loro Ciuffenna con deliberazione del C.C. n. 64 del 27/11/2020;

VISTE le circolari esplicative inviate dalla Regione Toscana in merito alle precisazioni circa la vigente normativa di riferimento;

VISTE le deliberazioni G.C. n.21 del 19/02/2021 del Comune di Cavriglia e G.C. n. 25 del 23/02/2021 del Comune di Loro Ciuffenna con le quali è stato approvato lo schema del presente bando generale ed il modello di domanda di partecipazione;

rendono noto

che dal giorno 01 marzo 2021 fino al giorno 31 maggio 2021 è pubblicato il presente bando di concorso, indetto ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale Toscana n. 2 del 02/01/2019, e finalizzato alla formazione di due graduatorie disgiunte per l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili rispettivamente nel proprio ambito territoriale dei Comuni di Cavriglia e di Loro Ciuffenna.

ATTENZIONE: Con l'entrata in vigore delle nuove graduatorie relative rispettivamente al Comune di Cavriglia ed al Comune di Loro Ciuffenna, che scaturiranno dal presente Bando, le vigenti graduatorie ERP relative ai Comuni di Cavriglia e di Loro Ciuffenna perderanno la loro efficacia e non saranno più valide per le assegnazioni future di alloggi di ERP.

Pertanto anche coloro che sono attualmente inseriti in dette graduatorie, se interessati a concorrere alle assegnazioni future, dovranno obbligatoriamente presentare una nuova domanda di partecipazione al presente Bando.

L'elenco dei soggetti richiedenti, i relativi requisiti per la partecipazione al Bando, i punteggi ed i tempi di formazione delle graduatorie disgiunte per i due Comuni sono quelli descritti negli articoli che seguono.

ART. 1
(AMMISSIONE)

A) REQUISITI SOGGETTIVI

La domanda è presentata al Comune di residenza o al Comune dove si svolge l'attività lavorativa stabile e continuativa, alla data di pubblicazione del presente Bando.

Come previsto nell'allegato A della LRT n. 02/2019 e ss.mm.ii., per partecipare occorrono i seguenti requisiti, posseduti alla data di pubblicazione del presente bando:

a) possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. I cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia;

b) residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale per almeno cinque anni anche non continuativi;

b bis) assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;

c) situazione economica tale da non consentire, nel suddetto ambito territoriale, l'accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle esigenze del nucleo familiare. Tale situazione reddituale, determinata con i criteri di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente "ISEE"), deve risultare non superiore alla soglia di euro 16.500,00 di valore ISEE. Nel caso di soggetti di cui all'art. 9 comma 3 della LRT 02/2019 e smi, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando di concorso, al valore ISEE dell'intero nucleo di provenienza. Nel caso di soggetti di cui all'art. 9 comma 4, lettere a) e b) della LRT 2/2019 e smi, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando di concorso, al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza di tali soggetti che devono rispettare ciascuno il limite di cui al 1 capoverso della presente lettera, e ai fini della collocazione in graduatoria, al valore ISEE più alto. Il suddetto limite è aggiornato biennialmente dalla struttura regionale competente, sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

d1) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km. dal comune in cui è presentata la domanda di assegnazione.

La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia). L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8 della LRT n. 02/2019. I soggetti titolari di proprietà in Italia o all'estero assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge, nonché i titolari pro-quota di diritti reali, dovranno essere in possesso al momento della presentazione della domanda al presente bando o in fase di presentazione delle integrazioni, dell'attestazione dell'indisponibilità dell'alloggio;

d2) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo familiare. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (IVIE Imposta Valore Immobili Estero).

Le disposizioni di cui alle lettere d1) e d2) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo con riferimento a ciascuna delle seguenti fattispecie:

- 1) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa di cui è titolare. Tale disposizione si applica anche ai nuclei familiari di cui all'articolo 9, comma 3;
- 2) alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente; in caso di avvenuta rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al soggetto gestore entro sessanta giorni;
- 3) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 560 c.p.c.;

Come stabilito dal L.O.D.E. Di Arezzo con Deliberazioni n. 7 e 8 del 04/11/2019 Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea regolarmente soggiornante in Italia, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, non potrà rilasciare dichiarazione sostitutiva in merito a proprietà a destinazione abitativa ubicate all'estero, ma dovrà produrre, insieme alla domanda per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, relativa documentazione riguardante attestazioni o certificati in corso di validità, rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero stesso, corredati da traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale. La suddetta documentazione dovrà riguardare la condizione di cui al presente punto con riferimento alla data di pubblicazione del bando.

e1) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico ai fini ISEE, il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; il valore del patrimonio mobiliare, ovunque detenuto, è rilevato dalla documentazione fiscale necessaria per la determinazione della componente mobiliare dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 5 dicembre 2013, n. 159. A tale valore, al lordo delle franchigie di cui al DPCM 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente;

e2) non titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali;

e3) non titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV). In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali;

f) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare ad uso abitativo e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati alle lettere d2) ed e1);

g) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

h) assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti all'articolo 38, comma 3, lettere b), c), d), e) ed f) della LRT n. 02/2019, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

i) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto alle lettere a) b) e b) bis che si riferiscono soltanto al soggetto richiedente.

B) NUCLEO FAMILIARE

1. La domanda di partecipazione al bando di concorso è presentata da un soggetto richiedente relativamente all'intero nucleo familiare che deve essere in possesso dei requisiti stabiliti dal presente articolo lett. A).

2. Ai fini del bando, il nucleo familiare è composto da una sola persona ovvero dai soggetti sotto indicati:

- a) i coniugi non legalmente separati e i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo, con essi conviventi;
- b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio;
- c) le persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);
- d) i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
- e) i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

3. Ove ricorra un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando, facendo comunque riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare di origine:

- a) le coppie coniugate;
- b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio da almeno due anni, ovvero unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della legge 76/2016;
- c) la persona singola con figli fiscalmente a carico;
- d) la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale.

4. Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono altresì presentare domanda congiunta i soggetti di seguito indicati:

- a) i componenti di coppie di futura formazione;
- b) due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del bando.

ART. 2 (AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI)

Il richiedente ricorre all'autocertificazione e, ove occorra, alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dei requisiti richiesti dall'art. 1 lett. A) del presente bando e delle situazioni da cui deriva l'attribuzione del punteggio di cui al successivo art. 4, in tutti i casi consentiti dalle vigenti norme.

A tale scopo si fa riferimento a quanto disposto al DPR 28.12.2000 n. 445, con l'avvertenza che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del Codice penale e delle Leggi speciali in materia. Altresì, nel caso di dichiarazioni non veritiere, il dichiarante decade dagli eventuali benefici ottenuti (artt. 75 e 76 DPR n. 445/2000).

Pertanto saranno autocertificate o dichiarate in modo sostitutivo, utilizzando esclusivamente il modulo di domanda predisposto dal Comune di Cavriglia e dal Comune di Loro Ciuffenna le seguenti situazioni soggettive:

- stato civile, cittadinanza, residenza anagrafica, stato di famiglia, titolarità di permesso di soggiorno/carta di soggiorno;
- i redditi percepiti;
- gli stati di non occupazione e disoccupazione;
- patrimonio immobiliare (solo per i cittadini dell'Unione Europea);
- patrimonio mobiliare;
- beni mobili registrati;
- le forme contrattuali ed i costi sostenuti per la locazione dell'alloggio di residenza;
- la condizione di pendolarità (distanza tra il Comune di residenza ed il Comune nel quale si svolge l'attività lavorativa);
- l'utilizzo di alloggio procurato a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune;
- la presenza di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione, per morosità incolpevole o espropriazione forzata a seguito di pignoramento.

Il Comune di Cavriglia e il Comune di Loro Ciuffenna hanno titolo a promuovere ogni accertamento che ritengano necessario, per verificare che le dichiarazioni rese dai partecipanti al presente bando corrispondano a verità. Pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del DPR n. 445/2000, procederà ad *“effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR”*.

Ai sensi dell'art. 3 del citato DPR, i cittadini non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Al di fuori di questi casi i cittadini non appartenenti all'Unione Europea possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 soltanto nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

In tutti gli altri casi, le qualità personali ed i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

ART. 3 (DOCUMENTI NECESSARI PER IL PUNTEGGIO DA ASSEGNARE)

Ai sensi dell'art. 49 del citato DPR n. 445/2000, solo nel caso in cui il nucleo familiare partecipante voglia ottenere l'attribuzione dei relativi punteggi previsti dalla LRT 02/2019, dovranno essere allegati alla domanda i seguenti documenti:

- certificato ASL attestante menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 o pari al 100%, relativamente a soggetti di età compresa fra il 18° ed il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando;
- certificato ASL attestante l'invalidità dei soggetti che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando ovvero l'invalidità dei soggetti che, alla stessa data, abbiano superato il 65° anno di età;
- certificato ASL attestante l'invalidità pari al 100% con necessità di assistenza continua;
- certificato ASL attestante, ai sensi della Legge n. 104/92, la condizione di portatore di handicap in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione;
- certificato, rilasciato dal competente ufficio comunale, attestante la condizione di alloggio impropriamente adibito ad abitazione o abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione;
- documentazione comprovante la separazione od il divorzio con obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli.

ART. 4 (FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE - RICORSI)

A) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il Comune di Cavriglia e il Comune di Loro Ciuffenna procedono all'istruttoria delle domande dei nuclei familiari concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità, secondo quanto previsto dalla "Convenzione tra il Comune di Cavriglia e il Comune di Loro Ciuffenna, per l'emanazione in forma Associata del Bando di Concorso Pubblico per l'assegnazione di Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.)". Provvedono altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda, secondo le disposizioni di cui al punto D) del presente articolo.

B) FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DISGIUNTE

Il Comune di Cavriglia e il Comune di Loro Ciuffenna , entro i 90 giorni successivi al termine fissato nel bando per la presentazione delle domande, procedono, in forma disgiunta, all'adozione delle rispettive graduatorie provvisorie.

Le rispettive graduatorie provvisorie, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione, sono quindi pubblicate, nelle modalità previste dalle vigenti normative sulla Privacy, all'Albo Pretorio rispettivamente del Comune di Cavriglia e del Comune di Loro Ciuffenna per 20 giorni consecutivi. Entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati potranno presentare, al rispettivo Comune di competenza, le richieste di riesame delle loro situazioni e dei punteggi attribuiti, purché concernenti condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda.

Non farà fede il timbro postale.

Nei 20 giorni successivi alla scadenza della pubblicazione, la Commissione unica, prevista dalla "Convenzione tra il Comune di Cavriglia e il Comune di Loro Ciuffenna, per l'emanazione in forma Associata del Bando di Concorso Pubblico per l'assegnazione di Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.)" decide sulle singole richieste.

Le decisioni della Commissione unica sono trasmesse all'Ufficio competente dei rispettivi Comuni di Cavriglia e di Loro Ciuffenna che effettuano le necessarie integrazioni e modifiche derivanti dall'eventuale accoglimento delle richieste di riesame e provvedono a formulare le graduatorie definitive disgiunte per i rispettivi comuni: ove vi siano più richiedenti in possesso del medesimo punteggio, la priorità è data a quelli con la situazione economica meno favorevole, rilevata ai sensi dell'allegato A, paragrafo 2, lettera c) della LRT n. 02/2019 e smi; in caso di parità anche delle relative situazioni economiche, la priorità è stabilita in base alla data di nascita, dal più anziano al più giovane, procedendo a successivo sorteggio in caso di ulteriore parità.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, Legge n. 241/1990, il Comune di Cavriglia e il Comune di Loro Ciuffenna non inoltreranno comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nelle rispettive graduatorie provvisorie e definitive: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all'Albo Pretorio e disponibili presso i rispettivi uffici competenti. Dell'avvenuta pubblicazione di tali provvedimenti verrà data notizia tramite il sito web del Comune di Cavriglia e del Comune di Loro Ciuffenna.

C) VALIDITA' DELLE GRADUATORIE DISGIUNTE

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito dalle graduatorie definitive disgiunte che, a tali effetti, conservano la loro efficacia fino a quando non siano aggiornate nei modi previsti dalla LRT n. 02/2019e ss.mm.ii. e dal Regolamento LODE.

Le graduatorie definitive disgiunte sono valide per l'assegnazione, per i rispettivi comuni, di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione e di risulta purché a norma di legge, se ristrutturati, o con precisa convenzione sulle spese da sostenere, stipulata tra il Soggetto Gestore e l'assegnatario.

D) PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi e criteri di priorità, come indicati nella LRT 02/2019 e ss.mm.ii. allegato B.

I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni oggettive e soggettive del richiedente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorità sono stabiliti in relazione alla gravità del bisogno abitativo.

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

a) Condizioni sociali-economiche-familiari:

a-1. reddito annuo complessivo del nucleo familiare costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, da pensione di invalidità: punti 2

a-1 bis. Reddito fiscalmente imponibile pro-capite del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona: punti 1

a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4, a-4 bis: punti 1

a-3. nucleo familiare composto da coppia coniugata, convivente more uxorio, unita civilmente ovvero convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), anagraficamente convivente e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare, ovvero convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio, alla data di pubblicazione del bando: punti 1
con uno o più figli minori a carico: punti 2

In entrambi i casi il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del bando.

a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

- con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari o superiore al 67%: punti 1
- con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari al 100%: punti 2
- che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: punti 2

a-4 bis. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: punti 3

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4 e a-4 bis, non possono comunque essere attribuiti più di punti 4.

a-5. richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: punti 1.

Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal comune nel quale il richiedente lavora.

a-6. nucleo familiare composto da due persone con tre o più familiari fiscalmente a carico: punti 2

a-7. nucleo familiare composto da una sola persona con:

- uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: punti 1
- un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico: punti 2
- due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico: punti 3
- uno o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 p a-4 bis: punti 4

a-8. richiedente separato o divorziato legalmente su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli: punti 1

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6.

Il punteggio di cui al punto a-7, ultimo capoverso, non è cumulabile con i punteggi di cui ai punti a-4 e a-4 bis.

b) Condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall'autorità competente, per i seguenti motivi:

b-1. permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche e/o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: punti 3

Ai fini di cui al presente punto b-1, l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente.

Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando.

Dopo la formazione della graduatoria gli uffici trasmettono apposita segnalazione dei casi in cui risulta attribuito il punteggio di cui alla lettera b-1 ai rispettivi organi comunali competenti ed alla Prefettura per la verifica in ordine alle eventuali conseguenze o responsabilità derivanti dal suddetto accertamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

b-2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: punti 2

b-3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, regolarmente occupati, il cui canone di affitto è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso: punti 3

b-4. abitazione in alloggio di proprietà privata con un contratto di locazione registrato il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito sia superiore ad un terzo del reddito imponibile, e risulti regolarmente corrisposto: punti 3
in caso di canone uguale o superiore al 50% del reddito imponibile: punti 4

Ai fini del suddetto calcolo eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo devono essere scomputati dall'ammontare del canone corrisposto.

b-5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita all'articolo 14, comma 3, LRT 02/2019, o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due: punti 2

b-6. coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, o situazione di sovraffollamento con oltre due persone per vano utile: punti 2

Le due condizioni non sono cumulabili.

c) Condizioni di storicità di presenza:

c-1. residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuative di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando, da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del bando: punti 2
almeno quindici anni alla data di pubblicazione del bando: punti 3
almeno venti anni alla data di pubblicazione del bando: punti 4

c-2. presenza continuativa del richiedente nella graduatoria comunale o intercomunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: punti 0,50 per ogni anno di presenza in graduatoria o nell'alloggio. Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 6 punti. Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda dal richiedente. Il comune, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, ha la facoltà di verificare d'ufficio le suddette dichiarazioni.

c-3. periodo di contribuzione al fondo GESCAL non inferiore ad anni 5: punti 1
periodo di contribuzione al fondo GESCAL non inferiore ad anni 10: punti 2

I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi di ERP.

**ART. 5
(ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI)**

Il Comune di Cavriglia e il Comune di Loro Ciuffenna provvedono all'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto in base alle rispettive graduatorie definitive disgiunte secondo le modalità stabilite dall'art. 12 della LRT n. 02/2019 e ss.mm.ii. e dal Regolamento LODE.

**ART. 6
(TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE)**

Il presente bando è messo in pubblicazione il giorno 01 Marzo 2021---. Le domande, pena l'inammissibilità, potranno essere ricevute fino al 31 Maggio 2021.

ART. 7

(DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE)

Le domande relative al presente bando di concorso, debitamente sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione, indicando l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso, un recapito telefonico e preferibilmente anche un indirizzo di posta elettronica semplice e/o certificata (PEC).

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Cavriglia e dal Comune di Loro Ciuffenna, pena l'inammissibilità.

Si ricorda che saranno causa di esclusione anche l'omissione della sottoscrizione sul modulo di domanda o la mancanza della fotocopia di un valido documento di identità dell'intestatario qualora il modulo di domanda non sia stato sottoscritto in presenza del dipendente comunale incaricato.

I moduli di domanda saranno scaricabili

dal sito web del Comune di Cavriglia www.comune.cavriglia.ar.it

dal sito web del Comune di Loro Ciuffenna www.comune.loro-ciuffenna.ar.it

nonché distribuiti in forma cartacea presso:

- Comune di Cavriglia – Ufficio ERP – solo su appuntamento lun/sab 9.00 – 12,30 055/9669758;
- Comune di Loro Ciuffenna – Ufficio Protocollo – solo su appuntamento lun/ven 9.00 – 13,00 055/9170130-055/9170152;.

Le domande devono obbligatoriamente presentate in bollo, ai sensi del DPR 26.10.1972 n. 642, come modificato dal DM 20.8.1992.

PRESENTAZIONE DOMANDE COMUNE DI CAVRIGLIA:

a mano: le domande dovranno essere consegnate, dall'interessato o da suo incaricato, all'Ufficio Protocollo dell'Ente – Palazzo Comunale Viale Principe di Piemonte, 9

con raccomandata postale A.R.: la domanda deve essere inviata a Comune di Cavriglia – Viale Principe di Piemonte, 9 – 52022 Cavriglia (AR). Si precisa che farà fede la data di arrivo al protocollo dell'Ente. Non farà fede il timbro di accettazione dell'Ufficio Postale.

Tramite PEC all'indirizzo comune.cavriglia@postacert.toscana.it

L'invio e la ricezione delle domande sono ad esclusivo rischio del mittente

PRESENTAZIONE DOMANDE COMUNE DI LORO CIUFFENNA

a mano: le domande dovranno essere consegnate, dall'interessato o da suo incaricato, all'Ufficio Protocollo dell'Ente – Palazzo Comunale Piazza Matteotti, 5 (Ingresso da Via Pratomagno, 3)

con raccomandata postale A.R.: la domanda deve essere inviata a Comune di Loro Ciuffenna – Piazza Matteotti, 5 – 52024 Loro Ciuffenna (AR). Si precisa che farà fede la data di arrivo al protocollo dell'Ente. Non farà fede il timbro di accettazione dell'Ufficio Postale.

Tramite PEC all'indirizzo comune.loro-ciuffenna@postacert.toscana.it

L'invio e la ricezione delle domande sono ad esclusivo rischio del mittente.

AVVERTENZA

Avendo il presente bando carattere generale e non integrativo, al momento dell'approvazione della graduatoria definitiva saranno cancellate tutte le richieste presentate nei bandi precedenti. Pertanto, se interessati all'assegnazione, dovranno rinnovare la propria istanza

anche coloro che hanno partecipato agli ultimi bandi dei Comuni di Cavriglia e di Loro Ciuffenna

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, è fatto riferimento alla LRT n. 02/2019 e ss.mm.ii., al Regolamento LODE vigente e alle norme statali comunque connesse.

01/03/2021

**Il Funzionario Responsabile ERP del Comune di Cavriglia (Geom. Piero Secciani)
Il Funzionario Responsabile ERP del Comune di Loro Ciuffenna (Arch. Sandro Antichi)**

(Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi art 3 comma 2 del D.lgs. n. 39/1993)